



Decreto Dirigenziale n. 33 del 05/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA
PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO
"ADEGUAMENTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE LIDO LE NINFE CON
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO PREFABBRICATE CABINE E PEDANA
PANORAMICA - LOTTO M11 - DI PROPRIETA' DEL SIG. FRANCO ANGELO" DA
REALIZZARSI IN LOC. CAMPOLONGO VIA DELLA MARINA NEL COMUNE DI EBOLI
(SA) PROPOSTO DAL COMUNE DI EBOLI (SA) - CUP 7073

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010, pubblicata sul BURC n. 24 del 29/03/2010, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicata sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 321243 in data 12.05.2014 contrassegnata con CUP 7073, il Comune di Eboli (SA), ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "adeguamento dello stabilimento balneare Lido Le Ninfe con realizzazione di strutture in legno prefabbricate cabine e pedana panoramica - Lotto M11 - di proprietà del Sig. Franco Angelo" da realizzarsi in loc. Campolongo Via della Marina nel Comune di Eboli (SA) ;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da arch. Montesano – arch. Volpe iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16.12.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di escluderlo dalla procedura di valutazione di Incidenza Appropriata, con le seguenti prescrizioni:
- l'area dunale e la relativa vegetazione psamofila e la pineta a pino d'aleppo, così come delimitate, costituiscono una fascia di rispetto all'interno della quale non deve essere installato nessun tipo di manufatto o servizio (blocco w.c., gruppi elettrogeni, ecc.) e non devono essere praticate nessun tipo di attività (sportive ricreative, spurgo vasche, ecc.)
 - le vasche di accumulo sottostanti i servizi saranno fuoriterza e poggiate a terra senza fondazioni
 - è vietato svuotare le vasche di raccolta liquami, acque reflue, ecc. in mare, sulla spiaggia o nella fascia di rispetto. Lo svuotamento deve avvenire unicamente tramite ditta autorizzata; i documenti devono essere conservati e reso disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
 - per l'attività di ristorazione bisogna attenersi alla normativa vigente in materia di smaltimento degli oli esausti; i documenti devono essere conservati e resi disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
 - qualsiasi tipo di struttura/attrezzatura/ecc. deve essere montata/posizionata rispettando la distanza di 3 m. dal limite della fascia boscata;
 - le pedane in legno devono rispettare l'altezza dal piano spiaggia di m. 1,10 come da progetto
 - per non causare danni al tavolato in legno rialzato, non devono transitare su di esse mezzi motorizzati per il trasporto del materiale necessario per il montaggio delle strutture temporanee. Per il trasporto del materiale con mezzi motorizzati deve essere usato unicamente il passo carrabile
 - durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e devono terminare entro le ore 20,00.
 - le passerelle rialzate non devono essere utilizzate per il deposito di materiali, su di esse non potrà essere installato, da parte dei concessionari, alcun tipo di attrezzatura (illuminazioni, cartelli pubblicitari; etc.).
 - non saranno realizzati scavi, sbancamenti o splateamenti e livellamenti delle zone dunali e retrodunali e la vegetazione esistente sarà lasciata indisturbata;
 - gli allacci per le forniture elettriche ed idrauliche non devono comportare attività di scavo.
 - nell'allestimento delle strutture, è vietato l'uso di piante alloctone, anche in vaso, e comunque estranee alla vegetazione spontanea. Al fine di evitare inquinamenti genetici con le essenze presenti sulla duna, tali piante devono provenire da vivai che riproducono gli ecotipi locali.
 - le pedane panoramiche e le cabine in legno devono essere strutture temporanee, la cui installazione non potrà avvenire prima del 1 giugno e rimosse alla fine della stagione turistica e comunque entro il 30 settembre;
 - per minimizzare l'impatto visivo:
 - le strutture devono essere realizzate impiegando unicamente materiali naturali e rinnovabili (legno, canne, ecc.). I colori devono essere quelli naturali del legno. Nelle more di adeguamento, le strutture realizzate con materiali plastici devono essere mascherate quanto più possibile con materiali naturali;
 - le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno. Le insegne possono essere posizionate sul lato della strada provinciale e nel lido.
 - sono consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti, attività di animazione e sportive che non prevedono l'uso di motori
 - tali attività sono consentite dalle ore 08,00 alle ore 20,00; l'attività di bar/ristorazione è consentita fino alle ore 22,00.
 - al fine di contenere l'inquinamento luminoso, è vietata l'illuminazione diretta della vegetazione e del mare; il fascio luminoso potrà riguardare unicamente le strutture nel rispetto della L.R. n. 12 del 25.07.2002.
 - per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione del pregio ambientale dell'area, l'area in oggetto deve essere considerata. Classe I, come definita dal D.P.C.M. del 14.11.1997

"CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.", con le specifiche di seguito indicate.

- sono vietate sulla spiaggia le attività ginniche-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore.
- sono consentite attività ginniche - sportive e di animazione con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo.
- è vietata l'attività di discoteca e di sala ballo, sia sulla spiaggia che sulle strutture removibili.
- dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente:
- comunicazioni di servizio;
- musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/eventuali attività ginniche-sportive.
- dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione.
- sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico, l'eventuale utilizzo di gruppi elettrogeni dovrà essere del tipo silenziato e comunque dovranno prevedere appositi dispositivi atti a ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
- dovranno essere utilizzati esclusivamente saponi biodegradabili per qualsiasi azione di pulizia all'interno della struttura balneare. Il concessionario dovrà provvedere all'apposizione di divieti sull'utilizzo dei shampoo e saponi nelle docce all'aperto, e assicurarsi che tale divieto venga rispettato.
- nella gestione della struttura, è vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta dei rifiuti che saranno opportunamente differenziati in fase di conferimento e raccolta, e saranno smaltiti secondo le disposizioni imposte dalle autorità competenti.
- è vietata l'accensione di falò sulla spiaggia.
- è vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia.

La valutazione di incidenza dovrà essere effettuata sulla concessione con cadenza quinquennale e comunque in sede di rinnovo della concessione o di eventuali modifiche delle caratteristiche strutturali, dimensionali e/o spaziali e/o gestionali delle strutture concesse.

- b. che il Sig. Franco Angelo ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 25.07.2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- Il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- la D.G.R.C. n. 324/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n. 12/12/2011;
- la D.G.R. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.lgs. 33/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere dalla procedura di valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 16.12.2014, il progetto "adeguamento dello stabilimento balneare Lido Le Ninfe con realizzazione di strutture in legno prefabbricate cabine e pedana panoramica - Lotto M11 - di proprietà del Sig. Franco Angelo" da realizzarsi in loc. Campolongo Via della Marina nel Comune di Eboli (SA) proposto dal Comune di Eboli (SA), con le seguenti prescrizioni:
 - l'area dunale e la relativa vegetazione psamofila e la pineta a pino d'aleppo, così come delimitate, costituiscono una fascia di rispetto all'interno della quale non deve essere installato nessun tipo di manufatto o servizio (blocco w.c., gruppi elettrogeni, ecc.) e non devono essere praticate nessun tipo di attività (sportive ricreative, spurgo vasche, ecc.)
 - le vasche di accumulo sottostanti i servizi saranno fuoriterza e poggiate a terra senza fondazioni
 - è vietato svuotare le vasche di raccolta liquami, acque reflue, ecc. in mare, sulla spiaggia o nella fascia di rispetto. Lo svuotamento deve avvenire unicamente tramite ditta autorizzata; i documenti devono essere conservati e reso disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
 - per l'attività di ristorazione bisogna attenersi alla normativa vigente in materia di smaltimento degli oli esausti; i documenti devono essere conservati e resi disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
 - qualsiasi tipo di struttura/attrezzatura/ecc. deve essere montata/posizionata rispettando la distanza di 3 m. dal limite della fascia boscata;
 - le pedane in legno devono rispettare l'altezza dal piano spiaggia di m. 1,10 come da progetto
 - per non causare danni al tavolato in legno rialzato, non devono transitare su di esse mezzi motorizzati per il trasporto del materiale necessario per il montaggio delle strutture temporanee. Per il trasporto del materiale con mezzi motorizzati deve essere usato unicamente il passo carrabile
 - durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e devono terminare entro le ore 20,00.
 - le passerelle rialzate non devono essere utilizzate per il deposito di materiali, su di esse non potrà essere installato, da parte dei concessionari, alcun tipo di attrezzatura (illuminazioni, cartelli pubblicitari; etc.).
 - non saranno realizzati scavi, sbancamenti o splateamenti e livellamenti delle zone dunali e retrodunali e la vegetazione esistente sarà lasciata indisturbata;
 - gli allacci per le forniture elettriche ed idrauliche non devono comportare attività di scavo.
 - nell'allestimento delle strutture, è vietato l'uso di piante alloctone, anche in vaso, e comunque estranee alla vegetazione spontanea. Al fine di evitare inquinamenti genetici con le essenze presenti sulla duna, tali piante devono provenire da vivai che riproducono gli ecotipi locali.
 - le pedane panoramiche e le cabine in legno devono essere strutture temporanee, la cui installazione non potrà avvenire prima del 1 giugno e rimosse alla fine della stagione turistica e comunque entro il 30 settembre;
 - per minimizzare l'impatto visivo:
 - le strutture devono essere realizzate impiegando unicamente materiali naturali e rinnovabili (legno, canne, ecc.). I colori devono essere quelli naturali del legno. Nelle more di adeguamento, le strutture realizzate con materiali plastici devono essere mascherate quanto più possibile con materiali naturali;
 - le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno. Le insegne possono essere posizionate sul lato della strada provinciale e nel lido.

- sono consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti, attività di animazione e sportive che non prevedono l'uso di motori
 - tali attività sono consentite dalle ore 08,00 alle ore 20,00; l'attività di bar/ristorazione è consentita fino alle ore 22,00.
 - al fine di contenere l'inquinamento luminoso, è vietata l'illuminazione diretta della vegetazione e del mare; il fascio luminoso potrà riguardare unicamente le strutture nel rispetto della L.R. n. 12 del 25.07.2002.
 - per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione del pregio ambientale dell'area, l'area in oggetto deve essere considerata. Classe I, come definita dal D.P.C.M. del 14.11.1997 "CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.", con le specifiche di seguito indicate.
 - sono vietate sulla spiaggia le attività ginniche-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore.
 - sono consentite attività ginniche - sportive e di animazione con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo.
 - è vietata l'attività di discoteca e di sala ballo, sia sulla spiaggia che sulle strutture removibili.
 - dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente:
 - comunicazioni di servizio;
 - musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/eventuali attività ginniche-sportive.
 - dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione.
 - sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico, l'eventuale utilizzo di gruppi elettrogeni dovrà essere del tipo silenziato e comunque dovranno prevedere appositi dispositivi atti a ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
 - dovranno essere utilizzati esclusivamente saponi biodegradabili per qualsiasi azione di pulizia all'interno della struttura balneare. Il concessionario dovrà provvedere all'apposizione di divieti sull'utilizzo dei shampoo e saponi nelle docce all'aperto, e assicurarsi che tale divieto venga rispettato.
 - nella gestione della struttura, è vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta dei rifiuti che saranno opportunamente differenziati in fase di conferimento e raccolta, e saranno smaltiti secondo le disposizioni imposte dalle autorità competenti.
 - è vietata l'accensione di falò sulla spiaggia;
 - è vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia.
- La valutazione di incidenza dovrà essere effettuata sulla concessione con cadenza quinquennale e comunque in sede di rinnovo della concessione o di eventuali modifiche delle caratteristiche strutturali, dimensionali e/o spaziali e/o gestionali delle strutture concesse.

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura;
3. Che ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
5. DI trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente;
 - 5.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce